

# **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato “Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.

Trovano, altresì, applicazione il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto ad oggi in vigore, nonché le Linee Guida A.N.AC. ed i decreti ministeriali adottati in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 fino all’emanazione del “Regolamento unico di attuazione” di cui all’art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016.

L’acquisizione di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie potrà essere effettuata anche tramite centrali di committenza (CONSIP, MEPA, INTERCENT-ER, ecc.).

Il Regolamento deve essere improntato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad:

- assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e dei servizi;
- assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico affidatario e l’adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.

Partendo dall’opportunità offerta dal legislatore, Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto (nel seguito “Aterballetto”) ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che sono pari a 214.000 Euro per servizi e forniture e 5.350.000 Euro per lavori).

Il presente Regolamento ha funzione meramente integrativa della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016. Di conseguenza, in ipotesi di contrasto prevarrà in ogni caso la disciplina prevista dal D.lgs. 50/2016, anche nell’ipotesi in cui detto contrasto dovesse determinarsi per effetto di modifiche sopravvenute alla disciplina normativa di rango primario.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione e principi**

Il presente Regolamento si applica all'attività negoziale di Fondazione finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.

In caso di emanazione di Decreti Legge e s.m.i. che riguardino le modalità di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, anche emanati per un periodo limitato nel tempo o per ragioni d'urgenza od emergenziali, il presente Regolamento si intenderà automaticamente modificato e/o integrato con il disposto di dette norme.

L'ambito di applicazione del presente Regolamento non comprende comunque tutte quelle attività direttamente e/o indirettamente connesse con le attività di produzione di spettacoli o comunque di natura artistica svolte dalla Fondazione (tra cui a titolo esemplificativo, l'affidamento della scenografia, costumista, ecc.), di carattere infungibile in ragione della particolarità delle prestazioni richieste; il presente Regolamento non è altresì applicabile all'affidamento di incarichi connotati da carattere prettamente fiduciario, sempre in relazione alle attività di produzione di spettacoli o comunque di natura artistica di competenza di Fondazione. Per gli affidamenti correlati alle attività di produzione di spettacoli o comunque di natura artistica, pertanto, Fondazione potrà procedere con affidamenti diretti a prescindere dagli importi di affidamento, comunque nel rispetto – ove possibile - dei principi comunitari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, le procedure di scelta del contraente e le altre attività in materia di contratti pubblici si esplicano nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa statale e regionale in materia.

Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio di economicità, comportante l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) principio di efficacia, comportante la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) principio di tempestività, comportante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- d) principio di correttezza, comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) principio di libera concorrenza, comportante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, comportante una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) principio di trasparenza e pubblicità, comportante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) principio di proporzionalità, comportante l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) principio di rotazione, comportante il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto, come anche previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016.

Nel completo rispetto dei suddetti principi generali deve essere favorito lo snellimento delle azioni amministrative.

Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto, volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi, può essere artificiosamente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Nelle procedure di scelta del contraente ai sensi del presente Regolamento non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse aziendale al corretto adempimento.

Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

### Art. 3 - Soglie

Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

Euro 214.000,00	per gli appalti di forniture e di servizi
Euro 5.350.000,00	per gli appalti di lavori

Fondazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:

<b>Importi</b>	<b>Forniture e Servizi</b>	<b>Poteri</b>	<b>Nomina Commissione</b>
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G.	NO
da 40.000,00 fino a 214.000,00 Euro	Affidamento Diretto previa valutazione di preventivi richiesti ad almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	D.G. per importi inferiori a 103.804,5 € (ovvero inferiori al 50% del fondo di dotazione previsto in Statuto) e CDA per importi pari o superiori a 103.804,5€	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 214.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	CDA	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

<b>Importi</b>	<b>Lavori</b>	<b>Poteri</b>	<b>Nomina Commissione</b>
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G.	NO
da 40.000,00 fino a 150.000,00 Euro	Affidamento Diretto previa valutazione di almeno 3 preventivi	D.G. per importi inferiori a 103.804,5 € (ovvero inferiori al 50% del fondo di dotazione previsto in Statuto) e CDA per importi pari o superiori a 103.804,5€	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 150.000,00 fino a 350.000,00 Euro	Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 - previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	CDA	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 350.000,00 Euro fino a 1.000.000,00 Euro	Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 - previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici	CDA	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 1.000.000,00 fino a 5.350.000,00 Euro	Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016	CDA	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta

			economicamente più vantaggiosa
oltre 5.350.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	CDA	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento, il calcolo del valore stimato del contratto è valutato da Fondazione sulla base della previsione massima di spesa, al netto dell'I.V.A., per ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.

In particolare, in caso di emanazione di Decreti Legge e s.m.i. – tra cui il c.d. “Decreto Semplificazioni” D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 - che riguardino le modalità di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, anche vigenti per un periodo limitato nel tempo o per ragioni d'urgenza od emergenziali, il presente Regolamento si intenderà automaticamente modificato e/o integrato con il disposto di dette norme per il lasso temporale di applicabilità della normativa specifica.

In particolare, il “Decreto Semplificazioni” D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 comporta, fino al 31.12.2021, soglie e modalità di affidamento semplificate rispetto a quelle previste nel presente Regolamento, sia con riferimento a contratti di importi inferiori alle soglie comunitarie che per contratti superiori a dette soglie. Fondazione, dunque, nel periodo di operatività di detta normativa, applicherà – ove previsto - le disposizioni del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, dovendosi ritenere le stesse a modifica temporanea delle previsioni di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché di quelle del presente Regolamento che si presentino non in linea od in contrasto con quanto indicato dal citato D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020.

#### **Art. 4 - Figure competenti**

Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in base alle Linee Guida A.N.AC. n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con

deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016. Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore.

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, salva diversa disposizione caso per caso, il RUP è il Direttore Generale. Inoltre si indica sin da ora che il RUP per gli interventi di servizi e forniture di valore anche superiore a 40.000,00 Euro è il Direttore Generale, ciò ove siano rispettati i requisiti per l'assunzione delle funzioni di RUP indicati dalle Linee Guida A.N.AC. e dalla normativa vigente.

L'autorizzazione all'avvio delle procedure di scelta del contraente e/o alla stipula dei contratti non produce effetti giuridici verso i terzi fino alla stipula formale dei contratti stessi.

Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo competente dovrà procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice come previsto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016. I criteri di scelta dei commissari di gara sono indicati nelle Linee Guida n. 5 di A.N.AC approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, fino all'entrata in vigore dell'obbligo per le stazioni appaltanti di scegliere i membri della Commissione giudicatrice tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'A.N.AC. di cui al comma 3 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, i membri potranno essere nominati internamente, ove ne sussistano i presupposti.

#### **Art. 5 - Procedure di gara nazionale**

Le procedure di gara nazionale si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 214.000,00 per servizi e forniture e a Euro 1.000.000,00 per i lavori.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità ivi previste.

Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti, non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 60, 61 e 62, in base alla modalità di indizione prescelta nonché all'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

## **Art. 6 - Procedure negoziali**

Salvo l'affidamento diretto, previsto dal successivo articolo 7, per le procedure sotto le soglie europee relative a lavori, forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza.

Per gli affidamenti di lavori di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione degli operatori individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti da Fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ecc.

Gli operatori economici individuati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

I requisiti soggettivi richiesti agli operatori economici non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. quando riguardino iscrizioni in albi, registri o elenchi, salvo specifiche disposizioni normative.

Stante quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione", in adempimento dell'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui D.Lgs. 50/2016, svolte da Fondazione, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

La richiesta alle ditte di offerte, nell'ambito della procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, applicabile alle casistiche di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è effettuata mediante pec o mediante piattaforma telematica, ove disponibile, e deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;



- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- j) la previsione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7- Affidamento diretto**

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

E' inoltre possibile procedere con affidamento diretto per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro per i lavori; i lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (214.000,00 Euro) è possibile procedere con affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

In caso di acquisto di modico valore per i quali sono certi il nominativo del contraente e l'importo di acquisto, si può procedere con un provvedimento di acquisto che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo dell'operatore economico, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

La richiesta dei preventivi può essere svolta via pec o tramite piattaforma telematica, ove disponibile. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da Fondazione e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici o tramite piattaforma telematica, ove disponibile.

Gli esiti degli affidamenti diretti sono pubblicati ai sensi della normativa vigente e nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Sono altresì affidamenti diretti, a prescindere dall'importo, e possono pertanto essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

- a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
- e) spese per contratti di sponsorizzazione;
- f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- g) servizi postali e telegrafici;
- h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
- l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
- m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;

- n) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo;
- o) affari notarili e di giustizia;
- p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
- q) compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d'intesa, ecc.

### **Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione**

I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 Fondazione procede all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso o il maggior ribasso.

Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel bando o nel disciplinare o nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

### **Art. 9 - Indagini di mercato ed Albo Fornitori**

Gli operatori economici da invitare, per i lavori, alle procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e gli operatori economici da invitare, per i servizi e forniture, a presentare preventivi ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici.

L'avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con Fondazione. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato, Fondazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

L'avviso è pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo, riferito ai lavori di cui alle procedure negoziate ex art. 36 comma 2 lett. c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. L'avviso è altresì pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo, riferito ai servizi e forniture di cui all'art. art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a 7 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

#### **Art. 10 – Termine di pagamento**

I pagamenti sono disposti dal responsabile entro il termine previsto dal contratto o, in mancanza, non oltre il trentesimo giorno dalla data del collaudo e dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

A seguito della verifica della regolare esecuzione dell'appalto, e previa verifica della regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione del DURC, le fatture sono liquidate con la cadenza temporale sopra stabilita, in ogni caso nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 che sono riprodotte nei contratti stipulati.

#### **Art. 11 - Verifica delle prestazioni**

I lavori, i beni o i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro i termini di legge o entro i termini indicati da Fondazione.

Il responsabile del contratto, con provvedimento motivato, può disporre che tali verifiche non siano necessarie in ragione delle peculiarità del lavoro, del servizio o della fornitura.

**Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non esplicitamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

**Art. 13 - Efficacia**

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è successivamente pubblicato sul sito internet della Fondazione.